



INFORMA

Newsletter della Confederazione Italiana Agricoltori dell'Umbria

Via Mario Angeloni, 1
06125 – Perugia
Tel: 075.7971056, 075.5002953 – Fax: 075.5002956
e-mail: umbria@cia.it - web: www.ciaumbria.it

AGROENERGIE, PROROGA DEL REGIME FISCALE

**DECRETO MILLEPROROGHE, POSITIVO RISULTATO
OTTENUTO DALL'AZIONE DI CIA E DI AGRINSIEME**

Il recente Decreto legge 192 del 31 dicembre 2014, cd "Decreto Milleproroghe", ha prorogato il regime fiscale relativo alle energie da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche - nonché ai carburanti ottenuti da produzioni vegetali - introdotto dal DL 66/14.

Si tratta del regime fiscale riservato alla produzione e cessione delle predette categorie energetiche quando queste rientrano tra le attività agricole connesse previste dall'articolo 2135 c.c.

La proroga anche per il 2015 del regime fiscale catastale consente alle imprese agricole un beneficio significativo rispetto a quello che sarebbe stato il prelievo fiscale se, già da quest'anno, fosse entrato in vigore il nuovo regime per queste attività che stabilisce la loro collocazione tra le attività produttive di reddito d'impresa e la determinazione del reddito mediante applicazione del coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione Iva.

L'iniziativa di CIA e Agrinsieme ha evitato l'introduzione di questo nuovo sistema impositivo ed ha assicurato, anche per quest'anno, una franchigia di "agrarietà" impositiva per la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica, pari a 2.400.000 kWh annui per le fonti rinnovabili agroforestali e a 260.000 kWh annui per quelle fotovoltaiche.

Le imprese agricole la cui produzione di energia non eccede questi limiti

determineranno il relativo reddito esclusivamente su base catastale, prendendo a riferimento il reddito agrario dei terreni utilizzati nello svolgimento dell'attività agricola, ivi compresa l'attività agricola connessa di produzione energetica.

Solo sulla parte di produzione eccedente i limiti fissati dalla legge, l'imprenditore dovrà determinare un reddito imponibile dato dall'applicazione del coefficiente di redditività del 25% sull'ammontare dei corrispettivi relativi alla cessione di energia (quindi questo calcolo non tiene conto dell'ammontare della tariffa incentivante se questa viene erogata autonomamente rispetto al prezzo di cessione dell'energia).

Il regime di tassazione su base catastale previsto per la produzione di determinate categorie agroenergetiche coglie il rapporto di connessione **che deve essere assicurato con le attività agricola essenziali** ed in tal senso impone il rispetto dei criteri di prevalenza che sono stati definiti sia per la produzione di energia agroforestale che per quella fotovoltaica.

Il regime fiscale catastale, valido anche per il 2015, è rivolto alle imprese agricole gestite da persone fisiche, società semplici e altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, vale a dire società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che, nel rispetto di quanto stabilito dell'articolo 2 del D.Lgs. 99/04, esercitano esclusivamente le attività agricole di cui all'articolo 2135 c.c. e riportano nella propria denominazione o ragione sociale la locuzione "società agricola".

FISCO, NUOVO RAVVEDIMENTO

NOVITA' PER IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DALLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2015

Per la legge di Stabilità 2015 il contribuente potrà ricorrere al **ravvedimento operoso** anche se è già in corso una verifica fiscale. Cambiano anche le sanzioni per chi volontariamente sana errori e omissione, con ulteriori scadenze rispetto agli attuali tre scaglioni (ravvedimento sprint, breve e lungo) attraverso l'introduzione di un ravvedimento intermedio e due molto lunghi (fino e oltre 2 anni).

I motivi di preclusione diminuiscono: finora il contribuente poteva ricorrere al **ravvedimento operoso** solo nel caso in cui «la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, verifiche, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento» da parte del Fisco di cui il contribuente fosse stato formalmente messo a conoscenza (*comma 1, articolo 13, Dlgs 472/97*). La nuova legge al *punto 2, comma 14* dell'articolo 44, limita le preclusioni alla **notifica degli atti di liquidazione e accertamento**. Significa che se è in corso un'attività ispettiva o contestazione limitata al pvc (processo verbale di contestazione), il contribuente può ancora ricorrere al ravvedimento.

La norma, inoltre, **va incontro all'esigenza di aumentare la collaborazione fra Fisco e contribuente**. I commi 11 e 12 prevedono, infatti, che l'Agenzia delle Entrate comunichi per via telematica al contribuente, o al professionista che lo assiste, tutte le informazioni in suo possesso su ricavi, entrate, reddito, segnalando il modo corretto di valutare detrazioni, deduzioni e agevolazioni a disposizione.

Al ravvedimento **sprint** (entro 14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione allo 0,2 per cento per ogni giorno di ritardo), breve (entro 30 giorni: sanzione al 3 per cento) e lungo (entro un anno: sanzione al 3,75 per cento), si aggiungono tre opzioni:

-**entro 90 giorni**: sanzioni al 3,3 per cento (1/9 del minimo, pari al 30 per cento);

-**entro 2 anni** (o seconda dichiarazione successiva): sanzioni al 4,2 per cento;

-**oltre 2 anni** (oltre la seconda dichiarazione successiva): sanzioni al 5 per cento.

In pratica, viene concessa una sorta di **ravvedimento senza limiti** e la sanzione piena (il 30 per cento) scatta solo nel momento in cui interviene il Fisco con una notifica in seguito a un accertamento fiscale.

Nel prossimo numero di Cia informa tutte le altre novità agricole della legge di stabilità' e del decreto milleproroghe.

IMU, LA SEN. BERTUZZI SOSTIENE LE TESI DI CIA

**LA PARLAMENTARE HA CHIESTO A RENZI, PADOAN
E MARTINA UN INTERVENTO CHE ANTICIPI IL TAR**

Come riportato da AGRICOLAE.EU **Maria Teresa Bertuzzi**, membro della nona Commissione del Senato in quota Partito Democratico ha predisposto una lettera indirizzata al presidente del Consiglio **Matteo Renzi**, al ministro dell'Economia **Pier Carlo Padoan** ed al ministro dell'Agricoltura **Maurizio Martina** per esprimere preoccupazione in merito alla questione dell'Imu agricola. Il Governo, infatti, ha predisposto poco prima di Natale un decreto che prevede lo slittamento al 26 gennaio della rata da pagare; decreto che ha generato un ricorso al Tar da parte dell' Anci di alcune regioni sul quale il Tar del Lazio, dopo aver concesso la sospensiva, si pronuncerà il prossimo 21 gennaio. Di seguito il testo della lettera.

Egregio Presidente, ministro dell'Economia e ministro dell'Agricoltura, abbiamo deciso di scrivere questa lettera inerente alla problematica che ci trasciniamo ormai da qualche mese e che ha bisogno, questa volta, di un intervento certo e definitivo: la questione del pagamento dell'IMU sui terreni agricoli.

Non abbiamo alcun dubbio sulla consapevolezza generalizzata delle conseguenze negative prodotte dall'introduzione del solo criterio altimetrico della residenza municipale per delimitare l'area di disagio dell'attività agricola nella fascia di territorio compresa tra la pianura e la montagna (280 - 600 m) con conseguenze inique, oggettivamente non accettabili (Decreto MEF del 28 novembre 2014).

Siamo, inoltre, consapevoli tanto quanto voi che il ritardo nella presentazione del decreto attuativo (Decreto-Legge 16 dicembre 2014, n. 185) abbia reso, di fatto, non cogente la scadenza del 16 dicembre 2014 prevista per il pagamento da parte dei contribuenti.

Come pure risulta a noi evidente che, nonostante ci sia stato un impegno da parte dei ministeri competenti per addivenire ad una soluzione tecnico - finanziaria sostenibile, ad oggi tale impegno non ha ancora prodotto risultati.

Siamo sicuri che il lavoro interministeriale stia continuando nella ricerca della giusta soluzione e i molteplici incontri interistituzionali, più o meno formali, nonché le dichiarazioni di diversi membri del Governo sostengono la nostra convinzione.

Sentiamo però necessario inserire la questione IMU agricola nel più ampio alveo delle riforme. Il cammino avviato sulla fiscalità e sul catasto e, in particolare, la parte che riguarda la definizione dell'autonomia finanziaria dei comuni (c.d. local tax) rappresentano l'ambito "naturale" dei principi condivisi della certezza del diritto e della semplificazione, in cui definire la compartecipazione del comparto agricolo, secondo equità e sostenibilità economica.

Diventa assolutamente indispensabile quindi sospendere per il 2014 l'applicazione del criterio altimetrico legato al paradosso della localizzazione della Residenza Municipale impostando a partire dal 2015 una misura ispirata a logiche davvero riformatrici e criteri oggettivi.

Auspichiamo, dunque, un intervento suo e dei Ministri competenti, affinché venga presa in considerazione l'ipotesi da noi su delineata ed ci auguriamo un **intervento celere, che anticipi la sentenza del Tar, che si esprimerà sulla questione il prossimo 21 gennaio.**"

Ringraziandola, porgiamo i nostri più cordiali saluti.

INDENNIZZI PER LA BLUE TONGUE

**GLI ALLEVATORI INTERESSATI DEVONO PRESENTARE
LE DOMANDE ALLA REGIONE ENTRO IL 23 GENNAIO**

La Regione dell'Umbria, con determinazione dirigenziale del 15 dicembre 2014 n. 10473, ha stabilito i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento degli aiuti da destinare agli allevatori che hanno subito danni **per effetto dell'insorgenza della malattia provocata dal virus BTV-Blue Tongue Virus - e della vaccinazione obbligatoria** disposta dalle competenti autorità statali e regionali. Il termine di scadenza, per la prima fase di applicazione, è fissato al **23 gennaio 2015**. Successivamente, le domande potranno essere presentate in maniera continuativa con la procedura a sportello e saranno presi a riferimento tre step con scadenza fissata al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre. Per ognuna di queste date sarà predisposta la relativa graduatoria e declaratoria di inammissibilità. **L'indennizzo, a parziale risarcimento, viene riconosciuto per le tipologie di danno previste e manifestatesi a far data dal 22 agosto 2014 (data di insorgenza del primo focolaio)**, in particolare: per morte dei capi e per lo smaltimento delle carcasse in caso di insorgenza della malattia; per aborti, morte dei capi, smaltimento delle carcasse, mancata movimentazione conseguente a blocco veterinario, deprezzamento post sblocco, riduzione della natalità e riduzione della produzione latte in caso di vaccinazione obbligatoria. Il budget disponibile è pari a € 58.500. Sono esclusi dal sostegno i richiedenti che non rispettino i requisiti minimi di ambiente, igiene e benessere animale (per tale condizione non viene comunque richiesta alcuna dichiarazione); i richiedenti devono rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro (tale condizione deve essere obbligatoriamente dichiarata in domanda). Viene inoltre applicato il regime de minimis (non più di € 15.000,00 per tre esercizi finanziari). In caso di documentazione incompleta ci saranno 10 giorni, dal ricevimento della richiesta da parte della Regione, per perfezionare la domanda.

OGM, LA SCELTA AI SINGOLI STATI

NORMATIVA UE IN VIGORE DALLA PRIMAVERA 2015. LA CIA: LA DECISIONE VA NELLA DIREZIONE GIUSTA

Via libera definitivo del Parlamento europeo all'accordo sulla riforma della Direttiva in materia di Ogm. **Ogni Stato membro avrà la libertà di consentire o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul proprio territorio.** La nuova normativa, approvata lo scorso 13 gennaio 2015, entrerà in vigore nella prossima primavera. Secondo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'accordo raggiunto con il Parlamento Europeo ha migliorato il testo approvato in prima lettura dal Consiglio europeo nel giugno scorso sotto tre aspetti:

- le valutazioni sui rischi ambientali e sanitari, di competenza dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, dovranno essere aggiornate ogni due anni per tener conto del progresso scientifico e del principio di precauzione che è un pilastro del diritto ambientale internazionale;
- gli Stati membri possono chiedere, tramite la Commissione europea, alle imprese produttrici di OGM di escludere i loro territori dal novero dei Paesi nei quali intendono chiedere l'autorizzazione europea alla coltivazione; ma questa fase di "negoziato" con le imprese non è più obbligatoria e gli Stati Membri potranno decidere di passare direttamente al divieto di coltivazione per le motivazioni indicate nella Direttiva;
- gli Stati Membri, prima di introdurre il divieto di coltivazione, dovranno comunicare il relativo provvedimento alla Commissione europea ed attendere 75 giorni per il parere; ma durante questo periodo di attesa gli agricoltori non potranno comunque procedere alla semina dei prodotti interessati dall'ipotesi di divieto.

La **Confederazione italiana agricoltori** afferma che la nuova norma va nella direzione auspicata. In Europa, spiega la Cia, non solo tre cittadini su cinque sono contrari ai cibi "biotech", ma la stessa superficie agricola comunitaria dedicata alle colture geneticamente modificate è irrisoria, rappresentando lo 0,001 per cento del totale. Infatti sono solo 5 i Paesi comunitari (Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania) a coltivare Ogm, con 148.013 ettari nel 2013, una percentuale più che esigua rispetto al totale della superficie agricola utilizzata nell'Ue che ammonta a circa 170 milioni di ettari.

PEREQUAZIONE PER LE PENSIONI

**DA GENNAIO LIEVE INCREMENTO DELLE PENSIONI
DISPOSTO DA UN APPOSITO DECRETO MINISTERIALE**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2014 è stato pubblicato il Decreto 20 novembre 2014, emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che riporta la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2014 e il valore definitivo per l'anno 2013.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni (cioè il meccanismo usato per adeguare le pensioni all'inflazione rivalutandole annualmente) per l'anno 2013 è determinata in misura pari a +1,1 per cento da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2014.

La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2014 è determinata in misura pari a +0,3 per cento dal 1° gennaio 2015, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Pertanto, anche se di misura molto ridotta, a gennaio 2015 i pensionati avranno un piccolissimo incremento.

SCADENZARIO TECNICO

23 GENNAIO

Blue Tongue – Richiesta indennizzi ai sensi della L.R. 27/14.

31 GENNAIO

SIGPA – Registro informatizzato – Trattamenti (concimi e fitosanitari) annualità 2014.

SCADENZARIO PREVIDENZIALE & FISCALE

Si ricorda che, quando una scadenza cade di sabato, domenica o festivo, la stessa è spostata al primo giorno feriale successivo.

IMPORTANTI NOVITA' FISCALI

Importanti novità per la **DICHIARAZIONE DEI REDDITI Mod. 730/2015** derivanti dal **DECRETO SEMPLIFICAZIONI** (Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90).

Rivolgersi urgentemente alle sedi CAF (Centro di Assistenza Fiscale) della Cia dell'Umbria per gli adempimenti necessari.

Scadenze ricorrenti:

15 di ogni mese

Emissione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente per le quali è stato emesso il documento di trasporto o documento equivalente.

16 di ogni mese

Versamento dell'IVA mensile relativa al mese precedente;
Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo, dipendente e redditi di capitale diversi corrisposti (o) nel mese precedente;
Versamento contributi Inps DM/10 e gestione separata.

Ogni fine mese

Compilazione scheda carburante mensile con maturati annotazioni chilometri;
UNIEMENS telematico denuncia retributive mensili.

CENTRO INFORMAZIONE ON-LINE



[facebook](#)



[CIA Tv](#)



[CIA You Tube](#)

[www.cia.it](#)

[www.nuovaagricoltura.net](#)

[www.laspesaincampagna.net](#)

[www.agribayumbria.com](#)

[www.agiaumbria.it](#)

[www.agia.it](#)